



## **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

**d'iniziativa del senatore CALDEROLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013**

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di  
composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è finalizzato alla revisione delle disposizioni costituzionali relative al numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Nel corso dei dibattiti sviluppatisi negli ultimi vent'anni intorno alla revisione dell'assetto costituzionale dello Stato, da più parti si è invocata la necessità di ridurre il numero dei parlamentari. La Lega Nord non si è limitata ad affermazioni di principio o ad un sostegno solo formale a questa ipotesi di riforma, ma ha sempre sostenuto la necessità di questa riforma e ha dato il proprio voto convinto alle proposte di volta in volta giunte all'esame del Parlamento.

Basti ricordare che la proposta di revisione della parte II della Costituzione appro-

vata nella XIV legislatura dall'allora maggioranza di centrodestra prevedeva una significativa riduzione del numero dei parlamentari. Allo stesso modo la Lega Nord si espresse favorevolmente sulla riduzione del numero dei parlamentari prevista dalla cosiddetta «bozza Violante», discussa nella XV legislatura.

Il significato della presentazione di questo disegno di legge di revisione costituzionale è perciò quello di chiamare ad un atto di serietà e di responsabilità tutte le forze politiche che, a parole, si dichiarano favorevoli alla riduzione del numero dei parlamentari, ma che, di fatto, non assumono né assecondano iniziative in questa direzione.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**  

---

## Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 56  
della Costituzione)*

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei deputati è di trecentoquindici»;

b) al terzo comma, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

c) al quarto comma, le parole: «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,» sono soppresse e la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentoquindici».

## Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 57  
della Costituzione)*

1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero» sono soppresse;

b) al secondo comma, la parola: «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «centocinquantesette» e le parole: «, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero» sono soppresse;

c) al terzo comma, le parole: «sette; il Molise ne ha due» sono sostituite dalle seguenti: «sei; il Molise ne ha uno»;

d) al quarto comma, le parole: «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,» sono soppresse.

Art. 3.

*(Decorrenza delle disposizioni)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.